



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLO

Seduta del 13/11/2020

### FATTO

In data 30/06/2015, il ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente i seguenti contratti:

- a) finanziamento n. xxx643, rimborsabile in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 52;
- b) finanziamento n. xxx642, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49.

Dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati relativi ad entrambi i finanziamenti, nonché la restituzione delle somme di € 676,00 ed € 678,00, corrispondenti ad alcune rate erroneamente trattenute dall'intermediario con riferimento, nell'ordine, al contratto n. xxx643 e al contratto n. xxx642.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, in relazione ad entrambi i prestiti oggetto di ricorso, l'avvenuta retrocessione, conformemente alla normativa italiana, dei costi di natura *recurring* e la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto riferibili ad attività preliminari alla conclusione del



contratto. Precisa, inoltre, che il ricorrente non ha diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto (non avendo sostenuto il relativo onere), né alla richiesta restituzione di rate insolte, in quanto già effettuata.

Ritenuta, infine, l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti in materia di riduzione del costo del credito nella sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento, estinti anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.



Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di potere prestare adesione, può essere deciso il caso in esame, analizzando separatamente i due contratti oggetto di ricorso.

A) *Contratto n. xxx643*

L'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo addebitate al consumatore, delle quali è stato chiesto genericamente il rimborso, induce a qualificare come *up front* sia le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, sia le provvigioni all'intermediario del credito (specificate nell'allegato al modulo SECCI, versato in atti), in quanto destinate a remunerare attività prodromiche all'erogazione del prestito.

Pacifica è invece la natura *recurring* delle commissioni di gestione e delle spese di incasso quote, in entrambi i casi dichiarate espressamente rimborsabili *pro quota*, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.

Si precisa, infine, che il contratto non prevede oneri assicurativi a carico del soggetto finanziato (art. 4), che non può dunque vantare alcun diritto al rimborso del premio non goduto, così come non possono costituire oggetto di domanda restitutoria, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, gli oneri di natura fiscale.

Alla luce dei superiori rilievi, applicando i criteri di rimborso sopra indicati (*pro rata temporis* per le voci di costo *recurring*, curva degli interessi per gli oneri *up front*) e tenendo conto di quanto già restituito al ricorrente in conteggio estintivo (complessivi € 833,67 per commissioni mandataria, € 913,72 per provvigioni intermediario del credito ed € 149,60 per spese di incasso quote), risulta che le pretese creditorie di quest'ultimo siano state interamente soddisfatte, come meglio può evincersi dalla sottostante tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	5,19%					
Denominazione	% rapportata al TAN			34,65%				
Commissioni mandataria per il perfezionamento				912,60 €	Up front	316,22 €	316,22 €	0,00 €
Commissioni mandataria per la gestione				912,60 €	Recurring	517,14 €	517,45 €	-0,31 €
Commissioni intermediario del credito				2.636,40 €	Up front	913,51 €	913,72 €	-0,21 €
Spese varie				264,00 €	Recurring	149,60 €	149,60 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>-0,52 €</b>

**B) Contratto n. xxx642.**

Considerato che il contratto in esame presenta struttura e contenuto analoghi a quelli del finanziamento già esaminato, possono valere, anche nel caso di specie, le medesime considerazioni sopra formulate.

Va pertanto attribuita natura *up front* alle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e alle provvigioni all'intermediario del credito (descritte nell'allegato al modulo SECCI, prodotto in atti), dovendosi invece qualificare come *recurring* le commissioni di gestione.

Ferma restando, inoltre, la non rimborsabilità degli oneri fiscali, si rileva che non è stato addebitato al ricorrente alcun costo relativo all'incasso delle rate, né tanto meno alla copertura assicurativa (art. 4), sicché non sussiste, relativamente a tali voci di costo, alcun diritto alla restituzione della quota non maturata.

Ciò premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 541,92, riconosciuti in conteggio estintivo a titolo di commissioni mandataria), il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla somma dettagliata nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,63%					
Denominazione	% rapportata al TAN			37,35%				
Commissioni mandataria per il perfezionamento				915,30 €	Up front	341,86 €		341,86 €
Commissioni mandataria per la gestione				915,30 €	Recurring	541,55 €	541,92 €	-0,37 €
Commissioni intermediario del credito				2.847,60 €	Up front	1.063,58 €		1.063,58 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>1.405,07 €</b>

Il ricorso merita di essere accolto, dunque, nei limiti sopra indicati, dichiarando l'intermediario tenuto al pagamento della somma di € 1.405,07.

Va respinta, di contro, l'ulteriore domanda di restituzione delle quote insolute relative ad entrambi i finanziamenti oggetto di ricorso, non avendo parte istante prodotto alcuna



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

documentazione (in particolare, buste paga) idonea ad attestare l'erroneo addebito delle rate in contestazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.405,07.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI